

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 179  
approvata il 4 agosto 2015

DETERMINAZIONE: SITO CODICE ANAGRAFE 1735, DISTRIBUTORE ENI-AGIP PV 757 - CORSO ORBASSANO 271 - TORINO. PRESA D'ATTO DELLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA.

Vista la lettera della soc. Eni S.p.A. del 4 febbraio 2008 con la quale è stata data comunicazione di una situazione di potenziale comunicazione ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 presso l'ex impianto di distribuzione carburanti Agip n. 757 – Corso Orbassano 271 (TO).

Tenuto conto che nella sopra citata lettera è indicato che la situazione di potenziale contaminazione è stata riscontrata durante le attività di scavo per la rimozione dei serbatoi interrati.

Vista la lettera della soc. Eni S.p.A. del 4 marzo 2008 di aggiornamento della comunicazione di una situazione di potenziale comunicazione ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 presso l'ex impianto di distribuzione carburanti Agip n. 757 – Corso Orbassano 271 (TO) alla quale è stata allegata la “Relazione tecnica di avvenuto ripristino ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/06” datata marzo 2008 e redatta dalla soc. Ecotherm.

Considerato che nelle conclusioni della sopra menzionata “Relazione tecnica di avvenuto ripristino ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/06” è indicato che le analisi effettuate sui campioni al fondo scavo e sulle pareti degli scavi al termine dell'intervento, rappresentativi del terreno attualmente in sito, hanno restituito concentrazioni dei contaminanti sempre ampiamente inferiori alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) fissate dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, Tab. 1/B – Allegato 5 – Parte Quarta – Titolo V, indicando pertanto una conformità dello stesso alla destinazione d'uso commerciale e industriale.

Tenuto conto che nella sopra citata lettera di aggiornamento della soc. Eni S.p.A. è data comunicazione che gli interventi di messa in sicurezza d'urgenza effettuati hanno riportato i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC e che essendo ripristinata la situazione antecedente il superamento la comunicazione di situazione di potenziale contaminazione ambientale è da ritenersi aggiornata ed annullata con conclusione del relativo procedimento.

Vista la lettera della Città di Torino – Settore Ambiente e Territorio (prot. 4941 del 27 marzo 2008) di richiesta alla Provincia di Torino e all'Arpa Piemonte di parere in merito alla possibilità di procedere alla chiusura del procedimento di bonifica.

Visto il parere tecnico dell'Arpa Piemonte trasmesso con lettera prot. 571617 del 16 maggio 2008

che fa presente che tutti i campioni analizzati mostrano conformità ai limiti di legge per una destinazione d'uso commerciale, mentre uno di essi (PL22TX1) presenta superamenti se confrontato ai limiti di legge per destinazione ad uso residenziale/verde e ritiene necessario acquisire il certificato di destinazione urbanistica del sito al fine di poter confrontare i valori riscontrati analiticamente coi limiti di legge per l'uso del suolo previsto.

Vista la lettera della Provincia di Torino prot. 467182 del 3 luglio 2008 con la quale è comunicato l'inserimento nell'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati con codice 1735. Nella stessa lettera la Provincia di Torino:

- comunica che qualora il Comune di Torino (ricevuti i pareri richiesti con propria nota prot. 4941 del 23/03/08) proceda alla chiusura del procedimento di bonifica relativo all'area in oggetto nell'Anagrafe regionale comparirà la dicitura "intervento non necessario", salvo parere discordante degli Enti in indirizzo.
- richiede all'ENI S.p.A. quale soggetto interessato alla bonifica la trasmissione della "scheda di sintesi del sito" debitamente compilata e sottoscritta da parte del progettista.

Vista la nota della soc. Ecotherm del 12 giugno 2009 che comunica di ritenere che essendo il P.V. un'attività commerciale il sito debba essere considerato a tutti gli effetti di tipo commerciale ed industriale e quindi, per la matrice terreno, le concentrazioni degli analiti di interesse devono essere confrontate con i limiti fissati dal D.Lgs 152/06, All. 5, Tab. 1, Col.B.

Vista l'"Attestazione Urbanistica per Attività di Bonifica Siti Contaminati" datata 10 agosto 2009 nella quale è indicato che l'immobile sito in corso Orbassano 269 individuato a catasto terreni al foglio 1392 particella 265 ricade in:

- zona normativa: Zona urbana considerata residenziale mista
- area normativa: Residenziale R1

e da cui deriva che i limiti Concentrazione Soglia di Contaminazione sono quelli previsti per siti ad uso residenziale/verde di cui alla colonna A della Tab. 1 – Allegato 5 – Parte Quarta – Titolo V del D.Lgs 152/06.

Vista lettera dell'Arpa Piemonte prot. 95494 del 4 settembre 2009 che in qualità di nota aggiuntiva al parere Arpa 571617 del 16 maggio 2008 fa presente che in realtà il rapporto di prova n. 136LAB/43 relativo al campione PL22TX1 evidenzia come i parametri analizzati risultino conformi ai limiti di legge (addirittura al di sotto dei limiti di rivelabilità strumentale) e pertanto anche il campione PL22TX1 risulta conforme ai limiti di legge anche per destinazione d'uso residenziale/verde pubblico, come tutti gli altri.

Vista la lettera della Città di Torino - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. 4625 dell'11 giugno 2015 che sollecita la Soc. Eni a trasmettere la scheda di sintesi del sito e chiede alla Città Metropolitana di esprimere parere in merito alla possibilità di chiudere il procedimento di bonifica.

Considerato che la soc. Eni con lettera prot. 1296 del 24 giugno 2015 (ns prot. 5698 del 16 luglio 2015) ha trasmesso la scheda di sintesi del sito.

Considerato che la Città Metropolitana di Torino con lettera prot. 94491 del 30 giugno 2015 (ns prot. 5687 del 16 luglio 2015) ha trasmesso il proprio parere indicando che non si rilevano motivi

ostativi alla chiusura del procedimento in oggetto.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4<sup>a</sup>, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007.

#### DETERMINA

- 1) **di prendere atto**, ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/06, della chiusura del procedimento di bonifica riguardante il sito Codice Anagrafe Regionale 1735 "Distributore Eni-Agip Punto Vendita 757 - Corso Orbassano 271 - Torino";
- 2) **di trasmettere** la presente determinazione alla soc. Eni e per conoscenza a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, soc. Saipem e al Servizio Arredo Urbano della Città di Torino;
- 3) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 5) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,



Il Dirigente  
Area Ambiente  
Enrico Bayma  
IL DIRIGENTE SERVIZIO  
POLITICHE PER L'AMBIENTE  
Dr. Giuseppe CONIGLIARO